

undefined

No alla prededuzione dei crediti del professionista del debitore

Cassazione

Nel concordato semplificato non è prevista l'ipotesi di prededucibilità

Fabio Cesare

I crediti del professionista del debitore nel concordato semplificato non sono prededucibili. Questo il principio fissato dalla Cassazione (sentenza 2779/2026), destinato a pesare su ogni procedura ex articolo 25-sexies del Codice della crisi.

La vicenda riguarda una società di persone che aveva inserito nel piano la prededuzione dei crediti professionali sorti in funzione della domanda. Il Tribunale di Udine l'aveva dichiarata inammissibile proprio per questo motivo e la Corte d'appello di Trieste aveva confermato la decisione.

Il gravame di ultima istanza è stato rigettato nel merito dalla Suprema corte, motivando che l'articolo 6 del Codice della crisi elenca in modo tassativo le ipotesi di prededuzione: riconosce la preferenza ai professionisti nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione ma non menziona il semplificato. La Cassazione esclude poi ogni interpretazione analogica in materia di privilegi, anche perché le norme sulla prededuzione derogano alla *par*

condicio e alla responsabilità patrimoniale generica e, dunque, sono di stretta interpretazione.

Non ricorre peraltro una lacuna, quale presupposto per l'analogia: il legislatore ha abbandonato il binomio «occasionalità-funzionalità» delle prestazioni sancito dal previgente articolo 111 della legge fallimentare, formula aperta che aveva alimentato un'espansione progressiva della prededuzione.

Inoltre, la legge delega del Codice della crisi ha imposto di contenere le ipotesi di crediti prelatizi, specie per i professionisti, per evitare che i crediti prededucibili assorbissero le risorse destinate ai creditori. Pertanto, l'omissione della preferenza dai crediti professionali nel semplificato è una chiara scelta del legislatore.

C'è poi un argomento testuale: il richiamo all'articolo 6 del Codice della crisi presente nel semplificato non riguarda i crediti professionali funzionali per accedere all'istituto, ma serve ad attribuire la prededuzione solo alle obbligazioni sorte dopo la pubblicazione del ricorso.

Trattamento differenziato

Del resto, per la Cassazione il semplificato è un istituto autonomo che si differenzia dal preventivo. Non ha una fase di ammissione ex articolo 47 del Codice della crisi. Non richiede attestazioni specifiche oltre quella dell'articolo 84, comma 5, per la degradazione del privilegio incapiente. Non prevede votazione dei creditori

né proposte concorrenti. La minor complessità formale, secondo la Corte, giustifica e rende non irragionevole il trattamento differenziato tra i due strumenti e non suscita dubbi di costituzionalità sotto il profilo dell'articolo 3 della Costituzione.

La questione di costituzionalità sollevata dai ricorrenti — la disparità tra il professionista del preventivo e quello del semplificato — risulta manifestamente infondata e non è in grado di giustificare il rinvio presso la Consulta. I due istituti sono distinti e il diverso trattamento ne riflette le caratteristiche.

Gli effetti della pronuncia

La sentenza è coerente con la norma, ma è lecito chiedersi quali siano le conseguenze. L'accesso agli strumenti di regolazione della crisi è sempre più complesso e l'oscillazione delle interpretazioni rende sempre più rischiosa ogni scelta.

Il lavoro dei professionisti nel semplificato del resto non è inferiore a quello del concordato preventivo. Davanti all'aumento della complessità, solo apparentemente ridotta nell'istituto in parola, la mancata prededuzione sembra voler fare leva sui professionisti della crisi: se crescono difficoltà e attività necessarie, dovrebbe crescere anche la certezza del compenso. Accade il contrario. Il rischio d'insolvenza del debitore viene scaricato su chi lo ha assistito per uscirne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA